

STATUTO
GRUPPO ASTROFILI ANTARES – APS
versione definitiva per l'approvazione della
Assemblea Straordinaria dei Soci del 08/04/2022
Revisione 07/04/2022.0204 - AV-DC

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge (sette soci), con sede in Cotignola (RA), quale Ente del terzo settore, una associazione denominata “**Gruppo Astrofili Antares Romagna - APS**”, in conformità al dettato dell’art. 35 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore. La associazione, ove previsto e/o richiesto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo **ETS** con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto dalla assemblea straordinaria dei soci con delibera di modifica dello statuto.

La durata della associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2. La associazione “**Gruppo Astrofili Antares Romagna - APS**”, da ora indicata per brevità “Associazione Antares”, si dichiara apartitica ed aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale.

Art. 3. La Associazione Antares opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore: **educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.**

In particolare, persegue le seguenti finalità: la diffusione e la divulgazione delle scienze in generale e nello specifico, di quelle astronomiche, geologiche, naturali, fisiche e matematiche.

Art. 4. La Associazione Antares realizza i propri scopi applicandosi nelle seguenti attività: letture, didattica, consulenze, organizzazione di serate a richiesta oppure aperte al pubblico a tema scientifico, realizzazione o promozione di eventi divulgativi sul territorio; laddove richiesto, organizzazione di mostre e convegni; istituzione di una biblioteca sociale.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività la Associazione Antares si avvale prevalentemente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone fisiche aderenti

agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi la Associazione Antares potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, la Associazione Antares potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Il numero di soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore a sette oppure al numero stabilito dalla legislazione vigente, alla quale la associazione è vincolata.

Possono diventare soci della Associazione Antares tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e che intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al **Consiglio Direttivo**. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. L'adesione del socio deve essere annotata nel libro soci a cura del Segretario.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificando i motivi entro sessanta giorni. In tal caso l'aspirante socio, entro sessanta giorni dal rigetto, ha la facoltà di presentare ricorso rivolgendosi all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Associazione Antares, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Gli associati minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ciascun socio, previa richiesta scritta al Presidente, inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso minimo di quindici giorni, ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (libri soci, libro assemblee, libro delibere del Consiglio Direttivo). In particolare, è stabilito che l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede della associazione e/o con modalità concordate tali da non intralciare la gestione sociale e in orari d'ufficio. **I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui vengono in tal sede a conoscenza.** In ogni caso, la associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali o lesive della associazione stessa.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni indirizzato al Consiglio Direttivo, dall'appartenenza alla Associazione Antares.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa nonché ogni altra somma versata a favore della associazione, nell'ambito di adempimenti stabiliti dall'assemblea dei soci non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I soci che abbiano cessato di appartenere alla Associazione Antares non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per **morte**;
- b) per **morosità** nel pagamento della quota associativa, previa comunicazione del Tesoriere;
- c) dietro presentazione di **dimissioni scritte**. Qualora il recesso abbia dichiarata decorrenza immediata, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per **esclusione**. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o ripetuti comportamenti scorretti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni. La perdita della qualità di socio per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla presente lettera, il socio escluso, ha sessanta giorni di tempo, decorrenti dal momento della comunicazione ricevuta dal Consiglio Direttivo, per presentare ricorso scritto all'Assemblea dei Soci, la quale dovrà deliberare in merito entro e non oltre sessanta giorni dalla data del ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari tutti gli associati che aderiscono alla Associazione Antares prestando, **per libera scelta ed in modo personale**, attività spontanea, gratuita e senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da qualunque beneficiario delle attività.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione Antares soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dalla Associazione Antares. Sono in ogni caso vietati, per legge, rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una **autocertificazione**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o

tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciute, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, apportano un contributo economico personale, libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Associazione Antares.

Lavoratori

Art. 14. La Associazione Antares può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, nonché del perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi della Associazione Antares:

- a) la Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Direttore dell'Osservatorio;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive secondo le regole stabilite e indicate nel presente statuto o nel rispetto delle indicazioni di legge previste per gli Enti del Terzo Settore.

Assemblea dei soci

Art. 16. La Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

La Assemblea può essere **ordinaria** e/o **straordinaria** in funzione delle deliberazioni che deve adottare e sulle quali deve esprimersi.

La Assemblea **ordinaria** è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare la Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. La Assemblea viene convocata almeno **dieci giorni** prima del giorno previsto con facoltà di utilizzare :

invio di lettera raccomandata A/R e/o PEC

lettera consegnata a mano, debitamente controfirmata per ricezione

con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno cioè l'elenco sintetico degli argomenti oggetto del dibattito. Alla voce «**Varie ed eventuali**» potrà essere discusso in sede assembleare qualsiasi argomento ma non potrà essere adottata alcuna deliberazione in quanto dovrà essere rinviata ad altra riunione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. La Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

Assemblea in seduta ordinaria

1. determinare le linee generali programmatiche della associazione;
2. approvare i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, ovvero alle modalità di copertura delle eventuali perdite;
3. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
4. nominare e revocare, ove previsto o imposto dalla legge, l'organo di controllo;
5. nominare e revocare, ove previsto o imposto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere la azione di responsabilità nei loro confronti;
7. deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso contro la decisione del Consiglio Direttivo;
8. discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ratificare ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
9. fissare su proposta del Consiglio Direttivo, o in mancanza, del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
10. approvare il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente);
11. approvare il bilancio preventivo ove previsto;

12. ratificare i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
13. pronunciarsi su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione fra i quali gli eventuali regolamenti interni;
14. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Assemblea straordinaria:

1. deliberare le modifiche dello statuto;
2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dal presente Statuto;
3. nominare uno o più liquidatori.

Art. 19. L'Assemblea dei soci in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno **la metà degli associati**, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. L'Assemblea riunita in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, ma non può essere convocata prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile, previo accordi con la presidenza, l'intervento alla Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni della Assemblea dei soci sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea dei soci delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.

Per lo **scioglimento** della Associazione Antares e devoluzione del patrimonio, la Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati**.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario della Assemblea dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici componenti, eletti dalla Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate in regola con il pagamento della quota sociale ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il

fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo telefono, e-mail, sms o qualsiasi altro mezzo di comunicazione scritto o di messaggistica digitale almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente, con almeno ventiquattrore ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi in cui si tratti di nomine o siano comunque riguardanti persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione Antares; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza della Assemblea dei soci.

Nello specifico compete:

1. eleggere tra i propri componenti il Presidente;
2. eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente;
3. eleggere tra i propri componenti il Tesoriere;
4. eleggere tra i propri componenti il Segretario;
5. nominare tra i propri componenti il Direttore dell'Osservatorio;
6. attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
7. curare l'esecuzione dei deliberati della Assemblea;
8. predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
9. definire il valore della quota associativa annuale;
10. individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dalla Associazione;
11. predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e il rendiconto, presentarli alla Assemblea per la loro discussione e approvazione;
12. conferire procure generali e speciali;
13. assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
14. proporre alla Assemblea i Regolamenti per il funzionamento della Associazione Antares e degli organi sociali;
15. ricevere le domande di adesione di nuovi soci e deliberare sulle stesse;
16. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
17. deliberare in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. Nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede al reintegro attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare la Assemblea dei soci e indire nuove elezioni.

Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante della associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciare quietanza. Il Presidente può avere la firma disgiunta per operare sul conto corrente della Associazione Antares.

Se richiesto, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto, il Presidente convoca nel più breve tempo possibile il Collegio dei Probiviri.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non proceda alla ratifica di tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro dieci giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Vice Presidente

Art. 27. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro dieci giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente può avere la firma libera e disgiunta per operare sul conto corrente della associazione.

Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può assumere anche la carica di Segretario della Associazione Antares.

Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci, che deve trascrivere sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

Il Segretario può assumere anche la carica di Tesoriere della Associazione Antares.

Direttore dell'Osservatorio

Art.30. Al fine di adempiere in modo responsabile alla corretta gestione delle strutture associative dedicate alle attività osservative, di ricerca e divulgazione, in particolare dell'Osservatorio Astronomico Sociale, il Consiglio Direttivo nomina il Direttore dell'Osservatorio, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Art.30/b. Il Direttore dell'Osservatorio, nomina, secondo propria coscienza e in funzione delle capacità dei candidati, il **Vice Direttore dell'Osservatorio** e il Comitato di Gestione dell'Osservatorio. In tale comitato saranno inclusi eventuali responsabili della manutenzione dell'edificio e degli impianti nonché dei sistemi informatici e di sicurezza. Le cariche eventualmente già ricoperte nell'ambito della Associazione Antares non sono incompatibili con la nomina all'interno del **Comitato di Gestione dell'Osservatorio**.

La carica di Direttore dell'Osservatorio ha durata **triennale**, è rinnovabile e non è incompatibile con altre cariche o mansioni nell'ambito del Consiglio Direttivo della Associazione Antares. Analoga durata vale per gli altri componenti del Comitato di Gestione.

Art.30/c. Compiti, funzioni e modalità generali di gestione dell'Osservatorio sono definiti nel **Regolamento Interno dell'Osservatorio Astronomico** approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea dei soci.

Collegio dei Probiviri

Art. 31. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, nominati dalla Assemblea dei soci, i quali restano in carica per tre anni, con possibilità di riconferma.

Possono essere eletti nel collegio dei Probiviri i soci in regola con l'iscrizione da almeno cinque anni continuativi. Chi ricopre una diversa carica sociale non può, contestualmente, ricoprire la carica di Proboviro.

Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato ad esprimere il proprio parere su eventuali divergenze o questioni nate all'interno della Associazione Antares, nonché sulle violazioni dello statuto e/o dei regolamenti interni, sulla inosservanza delle delibere degli organi sociali e sulla esclusione dei soci.

L'intervento del Collegio dei Probiviri può essere richiesto dai singoli soci o dagli organi sociali, mediante una istanza formale presentata per iscritto al Presidente. In caso di manifesta violazione di norme statutarie, può scaturire dalla libera iniziativa del Collegio stesso.

Il Collegio dei Probiviri decide all'unanimità, a seguito di una fase istruttoria e dopo aver sentito le parti coinvolte.

Se la controversia portata alla attenzione del Collegio dei Probiviri vede coinvolto personalmente un Proboviro, il Collegio dei Probiviri deve astenersi dal giudicare, comunicando al Presidente la ragione di conflitto di interessi.

Resta salvo, successivamente all'intervento dei Proviviri, il diritto del socio o di chi vi abbia interesse di adire la autorità giudiziaria, ai sensi della normativa vigente.

Organo di controllo

Art. 32. Qualora i ricavi della Associazione Antares superino i limiti indicati dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, la Assemblea dei Soci elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La Assemblea dei Soci può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 33. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, La Associazione Antares deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, la Assemblea dei soci si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, la Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 34. Gli esercizi sociali si chiudono il **31 dicembre** di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato alla Assemblea dei soci per

l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Associazione Antares e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Associazione Antares e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 35. Le entrate della Associazione Antares sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga alla Associazione Antares.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Associazione Antares.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la quota sociale versata rimane di proprietà della Associazione Antares.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque siano queste denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 38. La Associazione Antares deve tenere i seguenti libri sociali, in forma cartacea e/o digitale:

- a) libro degli associati;

- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 39. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Associazione Antares, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui, eventualmente, siano conservati presso professionisti di cui la Associazione Antares si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione sociale vengono indirizzate al Presidente della Associazione secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Statuto.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 40. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque siano denominate, sono superiori a **centomila euro annui**, la Associazione Antares dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (ai sensi dell'Art.14, Comma 2 del Codice del Terzo Settore) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento della associazione e devoluzione dei beni

Art. 41. Lo scioglimento della Associazione Antares viene deciso dalla Assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio della Associazione Antares non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

La Associazione Antares, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

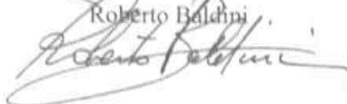
Art. 41. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa implicito riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore ed eventuali successivi, nonché alle loro eventuali modificazioni ed integrazioni.

Il presente Statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente.

Li, il 08/04/2022

Letto e Approvato

Il Segretario verbalizzatore
Roberto Baldini



Il Presidente Pro-Tempore
Angelo Venturelli



3 1265 06/07/2022

0,00 TGP22L0012650000F
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGP